SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1978

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » **(768)** **(Coordinamento)**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 305

« Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » **(1251)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE 310, 311, 312
COLOMBO Vittorino (V.) (*DC*) 311
DE MATTEIS (*PSI*) 311
MANCINO (*DC*), *relatore alla Commissione* 310
MODICA (*PCI*) 311

La seduta ha inizio alle ore 9,25.

MANCINO, *f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 » (768)

(*Coordinamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 », approvato dalla Commissione giovedì 22.

Prima di trasmettere il provvedimento alla Presidenza del Senato per il suo ulteriore corso, sono state accertate alcune inesattezze che si è ritenuto necessario, per una più puntuale formulazione del testo, correggere a fini di coordinamento. Tali modifiche sono le seguenti:

agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11, secondo comma, laddove sono citati articoli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunte, prima della parola « decreto », le seguenti: « testo unico approvato con », mentre al terzo comma dell'articolo 11 si dice: « predetto testo unico approvato con »; inoltre, agli articoli 2 e 4, dopo la citazione del suddetto decreto n. 1092, vengono inserite le parole: « quale risulta modificato con legge 29 aprile 1976, n. 177, ».

Al primo comma degli articoli 2 e 4, dopo le parole: « è aggiunto », e al primo comma dell'articolo 6, dopo le parole: « sono aggiunti », vengono inserite le altre: « in fine ».

Agli articoli 1, 3 e 4 la parola « moglie » o « vedova » viene sostituita dall'altra: « coniuge », mentre all'articolo 2 viene sostituita dalle parole: « coniuge superstite ».

All'articolo 1, settimo comma, è posta una virgola tra le parole « servizio » e « posta ». All'articolo 3, ottavo comma, dopo le parole: « può avere attuazione », viene eliminata la virgola ed aggiunta la parola: « gradualmente », e dopo le parole: « ruoli di spesa fissa » si fa punto e sono soppresse le parole che seguono. Sempre all'articolo 3, viene aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'attuazione di quanto disposto nel comma settimo dell'articolo 162 del testo unico sopra richiamato, come modificato dalle disposizioni che precedono, ha comunque luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: « ultimo comma, del » sono inserite le altre: « testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con ».

Poichè non si fanno osservazioni, passiamo ora alla votazione degli articoli nel testo coordinato, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - (*Cessazione dal servizio per limiti di età*). — La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.

Il provvedimento con allegato il ruolo individuale di spesa fissa è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.

Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente Ragioneria invia il ruolo di spesa fissa alla Direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, salvo conguaglio.

La medesima Ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.

All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

Qualora non sia possibile per eccezionali comprovati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, si provvede ad autorizzare la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo articolo 162 ».

È approvato.

Art. 2.

All'articolo 160 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato con legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto in fine il seguente comma:

« La liquidazione della pensione di riversibilità in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla Direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette. Si applica la disposizione di cui al precedente quinto comma ».

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - (*Liquidazione provvisoria*). — Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta è corrisposto al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'Amministrazione purchè sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante ruolo di pagamento, contraddistinto dallo stesso numero di iscrizione che sarà attribuito alla pensione definitiva, emesso dall'Amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti. Detto ruolo, unitamente ad un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmesso alla Direzione provinciale del tesoro territorialmente competente almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite d'età o per morte del dante causa, il ruolo provvisorio deve essere emesso e inviato con il documento suddetto alla Direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio. La Direzione provinciale del tesoro è tenuta a disporre, senza ulteriori accertamenti e comunque con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.

Qualora il trattamento pensionistico risultante dal decreto di liquidazione non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la variazione al ruolo sarà apportata in base al decreto registrato dalla Corte dei conti.

Il ruolo di cui al terzo comma è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti.

In caso di decesso del pensionato la Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'articolo 160, primo, quarto e sesto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

La disposizione di cui al precedente terzo comma può avere attuazione gradualmente nei confronti del personale che non è amministrato con ruoli di spesa fissa.

I dirigenti preposti agli uffici centrali o periferici competenti ad emettere i ruoli provvisori nonchè quelli preposti all'ordinazione del pagamento del trattamento prov-

visorio sono personalmente responsabili dei ritardi che dovessero verificarsi nella puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione del trattamento di pensione ».

L'attuazione di quanto disposto nel comma settimo dell'articolo 162 del testo unico sopra richiamato, come modificato dalle disposizioni che precedono, ha comunque luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 4.

All'articolo 188 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato con legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto in fine il seguente comma:

« La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla Direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette. Si applica la disposizione di cui al precedente terzo comma ».

È approvato.

Art. 5.

L'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 197. - (*Pagamento delle pensioni e degli assegni*). — Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate bimestrali scadenti alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Le disposizioni del comma precedente avranno effetto dalla data che sarà stabilita con lo stesso decreto di cui al comma precedente.

Tutte le ritenute non erariali, che in atto sono versate mensilmente, sono effettuate e versate ogni bimestre agli enti creditori, anche in deroga a pattuizioni od obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno, non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la fine del bimestre e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva all'evento che determina la cessazione del diritto stesso ».

È approvato.

Art. 6.

All'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Le rate di pensione o di assegno possono, a richiesta, essere accreditate al conto corrente bancario intestato al nome del pensionato.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede ad emanare le norme di esecuzione della disposizione di cui al precedente comma ed a stabilire la data dalla quale esse avranno effetto ».

È approvato.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 197 e 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente dellla Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, si applicano anche ai trattamenti pensionistici, diversi da quelli contemplati nel citato decreto, a carico del bilancio dello Stato e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e quelle di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

È approvato.

Art. 8.

Dopo l'articolo 255 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è inserito il seguente:

« Art. 255-*bis*. - (*Norme sul controllo dei provvedimenti di variazione emessi da uffici centrali o periferici*). — I provvedimenti di variazione ai trattamenti pensionistici a carico dello Stato sono sottoposti al controllo successivo degli organi competenti ».

È approvato.

Art. 9.

Il termine « rateo » contenuto nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1970, n. 1079, e nell'articolo 201 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi riferito a tutte le somme dovute a titolo di stipendio, pensione, tredicesima mensilità ed assegni accessori, maturate ma non riscosse, prima della morte, dal dipendente statale in attività di servizio o in quiescenza.

È approvato.

Art. 10.

In deroga al disposto dell'articolo 24, ultimo comma, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per le domande presentate dagli interessati fino all'entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita è determinato sulla base dello stipendio spettante alla data della presentazione. La competente Amministrazione dovrà far pervenire le domande all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali entro sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

Per le domande pervenute all'Ente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale maggiore somma calcolata in sede di riscatto sarà regolata sulla base dei criteri da adottarsi con delibera dell'Ente sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

È approvato.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 4, ultimo comma, 12 e 13 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, l'articolo 1 del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166, gli articoli 1 e 2, ultimo comma, del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209.

Al secondo comma dell'articolo 156 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola « quinto » è sostituita con « settimo ».

Al primo comma dell'articolo 193 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola « quarto » è sostituita con « sesto ».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo coordinato.

È approvato.

« Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento » (1251) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(*Seguito della discussione e approvazione*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Passaggio del Comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, nelle scorse sedute, la Commissione rilevò che la Camera dei deputati, alquanto discutibilmente, aveva approvato un proprio testo, d'iniziativa governativa, assorbendo quello approvato dall'Assemblea del Senato. Sorsero delle perplessità non soltanto su tale procedimento, ma anche nei confronti del Regolamento, cioè se questo era stato o meno rispettato. Ho fatto dei passi presso la Segreteria generale e la Presidenza della 2ª Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Mentre quest'ultima ha detto trattarsi di un mero errore materiale e che comunque non si intendeva assolutamente venir meno ad una regola di buon comportamento tra le due Camere, la Segreteria generale, pur condividendo i rilievi, le riserve e il disappunto della nostra Commissione, sostiene che non vi è nulla da eccepire dal punto di vista regolamentare.

Prego quindi il relatore, senatore Mancino, di prendere la parola, cercando di concludere su questo argomento.

MANCINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a questo punto dovrebbe prevalere la sostanza della questione, anzichè la forma.

Sul piano formale credo che dei rilievi si possano muovere, sia di procedimento, sia di competenza dei due livelli istituzionali. C'è un disegno di legge approvato da un ramo del Parlamento: esso non può essere assorbito in una proposta di legge, anche se presentata dal Governo, nell'altro ramo. In una ipotesi del genere verremmo a frustrare anche la rilevanza esterna di un atto compiuto da una delle due Camere; basterebbe, infatti, presentare una proposta di legge, rispetto ad un'altra che ha già avuto l'assenso di un ramo del Parlamento, approvarla e assorbire quest'ultima, sì da frustrare gli effetti della votazione verificatasi in quel ramo del Parlamento. In altre parole significa non far diventare legge quella che automaticamente dovrebbe diventare tale. Nel caso di specie, se la Camera non avesse presentato e approvato una sua proposta di legge, il nostro disegno di legge, già approvato dall'Assemblea, sarebbe dovuto diventare legge dello Stato. Oggi stiamo ancora discutendo di quella proposta che è stata assorbita dalla proposta di legge d'iniziativa governativa, rinviandola nuovamente a questo ramo del Parlamento. Noi non sappiamo che cosa abbia fatto la Commissione della Camera, fatto si è che, avendo assorbito il nostro disegno di legge, ci ha rimesso il suo testo sul quale noi oggi siamo chiamati a discutere. Voler rinviare alla Camera per sollevare questioni procedurali, significa allontanare nel tempo il desiderio di un comune di far parte di una circoscrizione provinciale diversa. Pertanto io non insisterei sull'argomento, però prego il Presidente di far rilevare, attraverso la Presidenza del Senato, l'errore in cui è incorsa

la Camera, che deve essere considerato un fatto eccezionalissimo. Io credo che non ci siano delle perplessità di natura procedurale circa il perfetto compimento della procedura di formazione di una legge della nostra Repubblica: però, di fronte alle perplessità di ordine formale, prevale la sostanza di un problema divenuto urgente e quindi noi prendiamo atto di quello che ha fatto l'altro ramo del Parlamento attraverso una deliberazione favorevole del disegno di legge che diventa legge della Repubblica italiana.

M O D I C A . Ci potrebbe essere un'altra soluzione: ripristinare con emendamenti il nostro testo, in modo che il vizio formale resta in piedi (chiamiamolo errore, per comodità), ma si sana la sostanza, nel senso che noi riapproviamo il testo già approvato.

P R E S I D E N T E . Però è bene ricordare che il testo della Camera, così come ci è pervenuto, è migliore di quello che aveva approvato il Senato, sia all'articolo 1 che all'articolo 2.

M O D I C A . Rimandare alla Camera per una modifica formale non avrebbe senso; senso ci sarebbe se ripristinassimo il testo approvato dal Senato, anche se giustamente il Presidente fa notare che il testo della Camera è migliore del nostro. Però nell'altro ramo del Parlamento si poteva ottenere lo stesso scopo emendando il disegno di legge qui approvato, senza presentarne uno nuovo. Comunque non posso non rilevare come questo sia un uso assolutamente scorretto del sistema bicamerale. Sorprende veramente che la 2ª Commissione della Camera possa compiere errori di questo genere. Qui si è seguìta una procedura — e sono d'accordo col relatore — che può creare dei precedenti veramente gravi: oggi si applica su una leggina di significato minimo, ma domani questo stesso procedimento si potrebbe applicare ad una legge di portata ben diversa, talchè la volontà di un ramo del Parlamento, attraverso l'espediente della modifica formale, verrebbe vanificata. Ciò è inammissibile e inaccettabile, quindi io non sarei del parere che la cosa finisca qui, con una protesta platonica; deve proseguire sottolineando vivamente il nostro dissenso.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Sono del parere del senatore Modica, anche se sono contrario al ripristino del nostro testo, in quanto si verrebbe ad eliminare il riferimento alla necessità di ascoltare la regione Campania che è cosa, invece, opportuna, e che è l'unica variazione migliorativa che ha apportato la Camera. D'altra parte la Segreteria generale dice che nel Regolamento non c'è nulla in contrario a questa procedura; può darsi; ma è anche ovvio che la questione è talmente fuori di ogni ipotesi che giustamente non è stata prevista nel Regolamento. Ciò non è tuttavia sufficiente: se questo procedimento venisse applicato ad una legge di contenuto ponderoso e, perchè no, controverso, non so proprio a quali risultati si potrebbe arrivare.

Da una parte c'è l'esigenza prospettata dal relatore di approvare la sostanza del provvedimento e io mi associo; però non chiudendo definitivamente l'argomento. Ritengo che la nostra Commissione debba porre formalmente la questione perchè trovi una risposta definitiva che costituisca per il futuro un punto di riferimento dal quale non decampare più. Posso anche accettare di dar corso all'approvazione, anche se, in ipotesi, la decisione finale fosse quella che questa procedura non è accettabile, con la conseguenza che il provvedimento potrebbe venire annullato. Non so quale possa essere il metodo più opportuno, ma penso che la Commissione, nell'accettare questo testo, debba sollevare formalmente il problema per una soluzione definitiva. Non credo, ripeto, che la risposta data dalla Segreteria generale possa essere considerata sufficiente.

D E M A T T E I S . Anche io sono dell'avviso che il provvedimento debba essere

approvato, pur rilevando che la critica molto serrata che è stata fatta fin qui è giustissima se vogliamo evitare che quanto oggi è accaduto possa riproporsi per un argomento di ben maggiore importanza che non quello odierno. Domani potremmo trovarci di fronte a progetti di legge di rilevanza eccezionale nei confronti dei quali potrebbe riprodursi lo stesso errore. Quindi approvare, ma con una serrata critica su quanto è stato fatto dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Ritengo che si tratti quasi esclusivamente di una anomalia procedurale in cui è incorsa la 2ª Commissione della Camera. Le dichiarazioni di tutti gli intervenuti, raccolte nel verbale e nello stenografico delle nostre sedute, costituiscono una chiara manifestazione di dissenso e dànno la possibilità al Presidente della Commissione, nella mia persona, di inviare una lettera al Presidente del Senoto e una lettera al Presidente della 2ª Commissione della Camera dei deputati nelle quali, a conferma delle cose già dette, si esprima il nostro disappunto e si auspichi che un atto del genere non abbia più a ripetersi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Comune di Sant'Arcangelo Trimonte, della provincia di Avellino, passa a far parte della provincia di Benevento.

Sono conseguentemente modificate le circoscrizioni delle province di Avellino e di Benevento.

È approvato.

Art. 2.

I Ministri competenti, sentita la regione Campania, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 9,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore. DOTT GIOVANNI BERTOLINI